

## **Dichiarazione dell'Intercollegio Area 06 (Medicina) relativa alla proposta di regolamento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (Art. 16 L. 240/10)**

Dopo un'analisi approfondita dello schema di regolamento proposto (Art. 16 L.240/10), e letti i pareri formulati dai competenti organismi ANVUR, CEPR e CUN, apprezzandone l'apertura ad una più ampia discussione in merito ai fini di una definitiva e condivisa formulazione dello schema di regolamento, l'Intercollegio, anche alla luce di precedenti incontri e concordate posizioni in merito all'Abilitazione Scientifica Nazionale, auspicando comunque un veloce iter dello schema per trarre l'Università dall'incertezza normativa e dall'empasse in cui da troppo tempo si trova, in data 14 Dicembre 2011 unanimemente approva queste osservazioni.

1. In linea di principio, si auspica che le procedure che saranno adottate ai fini del processo di abilitazione siano sufficientemente snelle, rapide e basate su dati facilmente ed in equivocabilmente acquisibili.
2. Si ritiene che la vita accademica debba iniziare dalla data di laurea del Candidato; altri criteri o non sono facilmente reperibili o non sono facilmente equiparabili l'un l'altro per non sfavorire i più giovani, il dato dovrà essere posto al denominatore degli eventuali valori dei parametri utilizzati.
3. Non pare accettabile considerare, per i candidati che hanno già una posizione accademica, esclusivamente i lavori pubblicati dopo tale traguardo: si verrebbero a creare numerose sperequazioni tra i candidati e si toglierebbe alla commissione una visione complessiva dell'attività scientifica dell'aspirante all'abilitazione.
4. La possibile adozione di valori bibliometrici, quali "la mediana del settore", h-index etc, o altre forme di analisi statistica, necessitano che il Candidato presenti l'elenco di tutta la sua produzione scientifica. Spetterà a Lui poi indicare quali dei suoi lavori siano i più significativi e su cui la Commissione si soffermerà per formulare il giudizio, anche in questo caso, i valori bibliometrici dovranno essere normalizzati per l'età del candidato per non sfavorire i più giovani.
5. Un valore bibliometrico non può certo vincolare il giudizio complessivo di una commissione, ma è anche vero che, almeno per le scienze "dure", deve essere tenuto in adeguato conto.
6. Lo schema, qualora intenda prevedere valori bibliometrici, dovrà indicare tendenzialmente uno solo motore di ricerca di riferimento che tenga in particolare conto il problema delle omonimie. Saranno utilizzati motori di ricerca riconosciuti dallo specifico SSD di riferimento.
7. Si ritiene che i criteri e i parametri siano differenziati fra le due fasce di professore associato e di professore ordinario in quanto le due posizioni sono caratterizzate da mansioni differenti e da differente maturità scientifica.